



Comune di Fidenza

ORDINANZA N. 38 DEL 5 OTTOBRE 2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE A PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE FINO AL PERDURARE DELLO STATO DI EMERGENZA

IL SINDACO

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’articolo 32;

Visto l’articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Vista le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 74 del 23 aprile 2020;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;

Visto il DPCM 14/07/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19”;

Visto il DPCM del 7 agosto 2020 di proroga delle misure urgenti di contenimento del contagio sull’interno territorio nazionale;

Visto il D.L. 83 del 30/07/2020 con il quale viene prorogata l’emergenza epidemiologica fino al 15 ottobre 2020 concesso con modifiche nella Legge n. 124 del 25 settembre 2020;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute 16/08/2020 che impone al comma a) del dispositivo “è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale”;

Visto il DPCM del 07/09/2020 con il quale si conferma l’ordinanza del Ministero della Salute sopramenzionata;

Visto l'art. 50 del TUEL;
Visto lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che sono ancora sussistenti tutte le motivazioni che hanno indotto all'emanazione delle ordinanze sopra richiamate;

Visto il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 ed in particolare l'art. 12, comma 5, che definisce che Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:

a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che definisce:

- comma 3: Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia;

- comma 4: Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

- comma 5: In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali;

CONSIDERATO CHE

- l'emergenza epidemiologica da Covid19 nella stagione autunnale/invernale impone di implementare l'adozione delle misure di sicurezza per gestire, monitorare e ridurre le possibili insorgenze di nuovi focolai epidemici, attraverso i comportamenti responsabili e rispettosi della popolazione;

- il territorio comunale è alla vigilia delle imminenti celebrazioni per la ricorrenza del Patrono: evento che pur ridotto dall'Amministrazione comunale di situazioni in grado di produrre assembramenti, determina ugualmente un forte richiamo identitario e conseguenti flussi attesi verso il territorio comunale e in modo ancora più evidente nell'area del centro storico;

- come indicato dagli studi attualmente disponibili, l'igiene costante delle mani, il mantenimento del distanziamento fisico e l'uso dei dispositivi di protezione individuale - come la mascherina a protezione delle vie respiratorie - rappresentano presidi essenziali per ridurre le probabilità di nuovi contagi tra la popolazione;

- Fidenza costituisce polo scolastico per importanza e numero di studenti secondo solo al capoluogo provinciale con una conseguente elevata densità di popolazione studentesca afferente alle scuole

dell'obbligo e alle scuole secondarie superiori diffuse sul territorio, il cui accesso agli edifici scolastici e il relativo deflusso è necessario si realizzino in condizioni di sicurezza evitando assembramenti e, soprattutto, utilizzando la mascherina;

- pur in un quadro di grande adesione della popolazione alle misure di sicurezza vigenti, si sono registrati casi di non osservanza del distanziamento fisico e dell'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie così come prescritto dalle norme attualmente vigenti;

DATO ATTO, altresì, che nel territorio comunale l'emergenza epidemiologica in atto ha nella Fase 1, duramente interessato un gran numero di cittadini e che, tenuto conto dell'andamento epidemiologico in atto sull'intero territorio nazionale, anche con evidenza di un gran numero di casi asintomatici, impone la valutazione della necessità di ampliare l'obbligo dell'utilizzo di mascherina anche nei luoghi all'aperto sull'intero territorio;

RILEVATO CHE la diffusione del virus da Covid-19 avviene principalmente attraverso i droplet prodotti dalle persone e diffusi nell'ambiente attraverso l'apparato respiratorio;

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO in via precauzionale adottare misure più stringenti in materia di contagio da COVID 19, su tutto il territorio comunale che saranno integrati e coordinati con eventuali nuovi provvedimenti assunti frattanto con riferimento all'intero territorio nazionale;

Visto il D.L. 25/03/2020 n. 19, così come convertito nella Legge n. 35 del 23/05/2020;

VISTA inoltre la L. 24/11/1981, n. 689 e il relativo D.p.r. 29/7/1982, n. 571;

ORDINA

1. l'obbligo di utilizzo su tutto il territorio comunale del Comune di Fidenza dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie nei luoghi all'aperto pubblici e di uso pubblico durante l'intero arco della giornata fino al perdurare dello stato di emergenza (ad oggi fissato al 15 ottobre 2020). Gli strumenti di protezione delle vie respiratorie consistono in mascherine aventi caratteristiche tali da essere idonee a coprire interamente la bocca ed il naso e fornire una adeguata barriera protettiva;

2. fermo restando il rispetto del distanziamento sociale, sono esentati dagli obblighi specificati al punto 1:

- i bambini al di sotto dei 6 anni;
- le persone con disabilità o patologie certificate non compatibili con l'uso continuativo di protezioni delle vie respiratorie;
- coloro che svolgono attività sportiva o motoria all'aperto, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri, per l'attività sportiva e di almeno un metro per l'attività motoria;
- i soggetti individuati in appositi protocolli;

3. che questo provvedimento entri in vigore con la sua pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune;

AVVERTE

- che in caso di mancata ottemperanza degli obblighi della presente ordinanza, si procederà all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal D.L. 25/03/2020 n. 19, così come

convertito nella Legge n. 35 del 23/05/2020, art. 4, del pagamento di una somma da € 400 a € 1000;
- la validità della presente ordinanza potrà essere ulteriormente estesa a seguito di emanazione di nuovi Dpcm o di altra normativa sovraordinata o in seguito all'estensione dello stato di emergenza disposto a livello governativo;

Si comunica che il presente provvedimento è stato trasmesso alla Prefettura di Parma e avverso lo stesso può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Copia della presente ordinanza viene inoltre inviata al Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Fidenza, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Fidenza, alla Questura di Parma, al Servizio di Polizia Locale di Fidenza, cui è affidato il compito di farla osservare.

IL SINDACO
Ing. Andrea Massari